



## Titolo

TESSERAMENTO – CALCIATORE – UTILIZZAZIONE CALCIATORE IN POSIZIONE IRREGOLARE - ILLEC DISCIPLINARE DI PARTICOLARE GRAVITÀ - DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE – PRINCIPI GENERALI

## Descrizione

In tema di consapevole partecipazione a gare ufficiali o dell'utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell'età prescritta o per altra causa - e delle relative conseguenze sul piano sanzionatorio la regola fondamentale in materia è posta dall'art. 32, comma 2, del medesimo codice, il quale dispone che *"[l]e attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe"*; la disposizione discende direttamente dall'art. 7, comma 1, dello Statuto federale (*"Le società che svolgono l'attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC"*) e si raccorda a svariate disposizioni delle N.O.I.F., a partire da quelle dell'art. 39, che disciplinano *"[l]o tesseramento dei calciatori"*; nelle vicende si riscontra anche la violazione degli artt. 16, comma 1, 17, 30, dello Statuto federale, oltre che degli artt. 29, 30, 36, 43, 45, 61, delle N.O.I.F.; la consapevole partecipazione a gare ufficiali o l'utilizzazione in queste di calciatori non legittimati costituisce una seria violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità nonché della specifica norma dell'art. 32, comma 2, C.G.S., e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative; per la società che *"fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte"*, l'art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S., prevede la sanzione della perdita della gara; peraltro, come ha osservato il Collegio di garanzia dello sport in relazione al Codice abrogato, ma sostanzialmente riprodotto sul punto dal Codice vigente, la norma fa sistema con quella del comma 1, cosicché la perdita della gara non preclude *"l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1"* (Coll. gar. sport, Sez. II, n. 14/2015). E infatti, come l'art. 8, comma 2, C.G.S., testualmente stabilisce, le sanzioni ex comma 1 dello stesso articolo e quella della perdita della gara sono sanzioni cumulabili; per consolidato indirizzo della giurisprudenza endo ed esofederale, la penalizzazione di uno o più punti in classifica rappresenta - insieme con quella pecuniaria, e in disparte la perdita della gara - la sanzione tipica per le società che schierino in campo giocatori privi dei titoli necessari; diversamente da quanto riguarda la sanzione della perdita della gara, cui è dedicato l'art. 10 C.G.S., nel Codice i presupposti della penalizzazione sono definiti solo episodicamente (ad es. art. 10, commi 2 e 9, e art. 11, comma 2); proprio perché la sanzione ha un effetto esterno diretto e immediato, in quanto potenzialmente incide sulla classifica e sull'esito dei campionati, è necessario perciò che il giudice valuti con prudenza il singolo caso concreto sulla scorta dei precedenti e del sistema; nella difformità dei precedenti, anche del Collegio di garanzia dello sport, è indispensabile - in applicazione del principio del c.d. gradualismo sanzionatorio, che postula una proporzione tra il fatto e la relativa sanzione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 862), e in omaggio a un onere di coerenza - porsi nel solco delle più recenti, e confrontabili, decisioni della Corte federale d'appello (in particolare: C.F.A., Sez. I, n. 7/2022-2023); in definitiva, deve affermarsi il principio che la società che faccia partecipare a una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell'ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro; tale principio, peraltro, trova un significativo riscontro sul piano codicistico nella previsione dell'art. 11, comma 2, C.G.S., in cui l'utilizzazione di un calciatore non legittimato (sia pure per la particolare ragione di avere avuto il tesseramento revocato per irregolarità imputabile alla stessa società) è sanzionata con la penalizzazione di 1 punto in classifica per ciascuna gara cui abbia partecipato il giocatore; tuttavia, la conseguente applicazione cumulativa delle sanzioni previste per ciascuna violazione nel caso di concorso materiale potrebbe condurre a risultati stridenti con il senso di giustizia sostanziale, non compatibili con le specificità del calcio dilettantistico e con il suo carattere amatoriale, estraneo a finalità lucrative; alla luce del carattere equitativo del processo sportivo (*"[l]a Corte federale è ... chiamata al difficile compito di svolgere funzione anche di giudice di equità e deve quindi proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati"*: C.F.A., SS.UU., n. 63/2022-2023), risulta congruo che, quando il numero delle gare in cui sia stato impiegato un calciatore in posizione irregolare sia superiore a 5, per le ulteriori violazioni: in linea di massima, la misura della sanzione da comminare possa essere ridotta - apprezzate le circostanze del caso - secondo una percentuale approssimativamente fissata fra il 20 e il 30%; più sensibile diminuzione, non superiore comunque al 50%, possa essere disposta per la penalizzazione in classifica là dove, come nei casi in questione, la violazione sia stata commessa in campionati precedenti a quello al momento in corso; in ordine all'ammenda, avendo riguardo alle ridotte capacità patrimoniali delle società dilettantistiche, la mitigazione possa giungere sino a un abbattimento del 50%. (CFA, SS.UU., n. 67/2022/2023)

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 124/CFA/2022-2023/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Castiglia

## **Riferimenti normativi**

art. 32, comma 2, CGS; art. 4 CGS; l'art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S; art. 7, comma 1, dello Statuto FIGC; artt. 16, comma 1, 17, 30, Statuto federale; artt. 29, 30, 36, 43, 45, 61, N.O.I.F;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0124 CFA del 21 giugno 2023 (A.S.D. A.C. Città di Pettineo/Procura Federale Interregionale)**